

(N. 1184)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori ADINOLFI, PALERMO e D'INCA'

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1950

Riduzione di 40 unità dei posti di primo pretore prevista nella tabella *F* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e correlativo aumento di posti di consigliere di appello e sostituti procuratori generali.

ONOREVOLI SENATORI. — Lo scorso anno, a iniziativa del senatore D'Inca', fu presentato a questa Assemblea un disegno di legge — che, approvato nei due rami del Parlamento, divenne, poi, la legge 13 dicembre 1949, n. 897 — col quale si mirava, in via principale a sopprimere 30 posti di primo Pretore, aumentando, correlativamente, di altrettante unità, i posti di Consigliere di Corte d'appello.

Con ciò veniva soddisfatto — senza alcun aggravio per l'Erario — una effettiva esigenza dell'Amministrazione, giacchè l'organico dei primi pretori — comprendente allora 230 posti, dei quali più della metà da gran tempo scoperti — era eccessivo rispetto alle reali necessità, laddove l'organico dei consiglieri di appello era nettamente deficiente.

Tanto ciò è vero che sul punto del trasferimento dei suddetti posti dall'organico dei primi pretori a quello dei consiglieri di appello, fu senz'altro di accordo la relazione di minoranza, esposta dal senatore Azara, e lo stesso Ministro della giustizia, propose, inoltre, l'emendamento di poi accolto, con il quale, anzichè

di 30 fu diminuito di 100 posti il ruolo dei primi pretori, e di altrettanti posti fu aumentato, correlativamente quello dei consiglieri di appello, di talchè il primo fu ridotto da 230 a 130 posti.

Ma, anche così ridotto, il ruolo dei primi pretori è ancora esuberante di circa 40 posti — attualmente scoperti — che il presente disegno di legge si propone di trasferire nel ruolo dei consiglieri di appello.

Esso, quindi, non fa che completare il provvedimento legislativo del dicembre scorso, e soddisfa, pur sempre una esigenza della Amministrazione; il che è dimostrato dal fatto che già il Ministro della giustizia pare abbia incluso — nel gruppo dei provvedimenti presentati recentemente al Consiglio dei Ministri — uno schema di progetto avente ad oggetto, per l'appunto, il trasferimento, nel ruolo dei consiglieri di appello, dei posti esuberanti, e ancora vacanti, di primo pretore.

In sostanza, quindi, il presente disegno di legge mira solo ad accelerare l'attuazione del cennato provvedimento, enucleandolo dal

gruppo di quelli già predisposti dal Guardasigilli, e tra i quali vi sono alcuni che - come è noto - richiederanno un certo tempo per la loro attuazione.

Da un lato si verrà, così, più celermente incontro alle sopradette esigenze dell'Amministrazione, e d'altro canto (e anche ciò nel definitivo interesse del servizio) si definirà celeremente la posizione di quei magistrati i quali, pur avendo superato il recente concorso per la Corte di appello, non sono stati ancora promossi perchè esuberanti rispetto al numero dei posti attualmente disponibili, ed ai quali invece, per il predisposto ampliamento dell'organico dei consiglieri di appello, la promozione spetterebbe come per legge.

È da rilevare infatti, a questo proposito, che mentre il disegno di legge presentato lo scorso anno conteneva una norma di carattere

eccezionale, la quale benchè ispirata ad indubbio criterio di equità, provocò vivaci critiche di alcuni (si volle infatti attribuire una parte dei posti ad un determinato gruppo di magistrati che aveva partecipato al concorso per la Corte d'appello relativo al precedente anno 1948), l'attuale disegno prevede invece, l'attribuzione dei posti che si verrebbero a creare nel ruolo dei consiglieri di appello, secondo il criterio fissato dalla vigente legge (decreto legislativo 3 maggio 1945, n. 233), e cioè per metà ai vincitori dello scrutinio e per metà ai vincitori del concorso del corrente anno 1950.

È da rilevare infine, che l'attuale disegno di legge - come già si è detto - non importa alcuna spesa per il bilancio, dacchè i posti di primo pretore sono, come è noto, equivalenti a quelli di consigliere di appello.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I posti di primo pretore previsti nella tabella *F* allegata all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono ridotti di 40 unità. Correlativamente sono aumentati di altrettante unità i posti di consiglieri di appello e sostituto procuratore generale previsti nella tabella stessa e successive modificazioni.

Art. 2.

I posti aumentati nel ruolo dei magistrati di appello, in virtù dell'articolo precedente, saranno attribuiti in conformità dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1945, n. 233.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.